

# CIRCOLARE N. 3/2020

Sesto San Giovanni, 13 novembre 2020

## LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO RISTORI-BIS

È stato pubblicato nella G.U. n.279 del 9.11.2020 il Decreto Legge 149 del 9 novembre 2020 (definito come **Decreto “Ristori-bis”**) che segue ed aggiorna diverse disposizioni contenute nel precedente D.L. 137 del 28 ottobre 2020 (cosiddetto Decreto “Ristori”) oltre a introdurne di nuove.

Di seguito, pertanto, andiamo a riassumere le principali previsioni fiscali contenute nell’ultimo provvedimento emanato.

### Sospensione taluni versamenti fiscali in scadenza nel mese di novembre

L’articolo 6, Decreto Ristori-bis stabilisce, per alcuni soggetti, la sospensione dei versamenti in scadenza a novembre relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato ed IVA; tali importi saranno versati senza sanzioni e senza interessi dal 16 marzo 2021 (in unica soluzione ovvero in quattro rate mensili).

Devono invece essere versati alle ordinarie scadenze i debiti tributari e contributivi, quali in particolare le ritenute di lavoro autonomo e, salvo quanto di seguito specificato, i contributi previdenziali in scadenza il prossimo 16 novembre.

I soggetti che possono beneficiare del descritto differimento sono:

- attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse ed aree arancioni);

- i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “zone rosse” e che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2;
- i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “zone rosse” ed esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

## **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive**

Il Decreto Ristori ha stabilito la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (scadenza 16/12/2020), per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 1, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato.

La suddetta sospensione (con esclusione dei premi INAIL) è stata estesa ai versamenti contributivi dovuti, con riferimento al mese di ottobre 2020, nel corrente mese di novembre 2020, anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'allegato 1 al Decreto Ristori-bis.

È anche sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle aree rosse, appartenenti ai settori individuati nell'allegato 2 del Decreto Ristori-bis.

I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'Inps, per consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

Tutti i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi di cui sopra saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

## **Sospensione versamenti seconda rata acconto imposte**

Ai sensi dell'articolo 98, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) hanno diritto al differimento della seconda rata di acconto delle imposte al 30 aprile 2021, ordinariamente in scadenza il prossimo 30 novembre, coloro che hanno realizzato una riduzione del 33% del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 e contemporaneamente:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);
- applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli Isa, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa (ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, etc.).

L'articolo 6, Decreto Ristori-bis amplia la platea dei soggetti beneficiari consentendo che tale differimento sia possibile per i soggetti aventi i requisiti di cui sopra, ancorché non si sia verificata una riduzione di fatturato, a condizione che:

- esercitino una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, individuate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 con domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse);
- esercitino l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni).

## **Contributo a fondo perduto**

L'articolo 1 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha riproposto un contributo a fondo perduto con modalità analoghe a quelle previste dal D.L. 34/2020; rispetto a quella versione, il contributo riconosciuto dal Decreto Ristori non è generalizzato, ma finalizzato a supportare le attività che hanno patito le maggiori conseguenze dalle recenti restrizioni. È infatti previsto che il contributo sia riconosciuto ai soggetti che congiuntamente rispettano i seguenti requisiti:

- in possesso di partita Iva al 25 ottobre 2020;
- svolgono come attività prevalente una delle attività previste nell'allegato 1;
- hanno realizzato una riduzione di fatturato di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 ad eccezione dei soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019).

Non è più previsto il limite di ricavi e compensi nell'anno 2019 di 5 milioni di Euro previsto nella versione precedente del contributo.

Per coloro che hanno richiesto il contributo a fondo perduto di cui al D.L. 34/2020 (accreditato nel corso dell'estate) l'erogazione sarà automatica e sarà calcolato secondo una data misura percentuale (indicata negli allegati) rispetto al contributo già percepito.



# STUDIO ASSOCIATO EASY BONGIORNO

Dott. Giuliana Bongiorno - CdL Valentina Marta Maria Bongiorno



20099 Sesto San Giovanni – Viale A. Gramsci 153 – Tel. 02.24.41.72.62  
e-mail: [g.bongiorno@studioeasybongiorno.it](mailto:g.bongiorno@studioeasybongiorno.it) [Pec: studioeasybongiorno@pec.it](mailto:Pec:studioeasybongiorno@pec.it)  
P.IVA e CODICE FISCALE 11326690960



I soggetti che non hanno presentato la precedente domanda devono invece presentare la richiesta di contributo con procedura informatica di prossima implementazione.

## Credito imposta locazioni

L'articolo 8 del Decreto Ristori ha introdotto un nuovo credito d'imposta relativo ai canoni di locazione e di affitto di azienda relativi ai mesi di ottobre novembre e dicembre; tale credito spetta ai soggetti indicati nell'allegato 1. Occorre verificare la riduzione del fatturato di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, ma non esiste alcun limite dimensionale (il credito d'imposta del D.L. 34/2020 richiedeva di verificare il rispetto del limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019).

Con l'articolo 4 del Decreto Ristori-bis tale credito d'imposta viene concesso, alle medesime condizioni, anche alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 (si tratta prevalentemente di attività di commercio) e agenzie di viaggio e i tour operator, purché tali soggetti abbiano la sede operativa (quindi è irrilevante la sede legale o il domicilio) nelle regioni denominate "zone rosse".

## Cancellazione della seconda rata Imu

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78, D.L. 104/2020 e dell'articolo 9, D.L. 137/2020, per il 2020, non è dovuta la seconda rata Imu, da versarsi in via ordinaria entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

*Per qualsiasi ulteriore chiarimento restiamo a Vostra disposizione e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.*